

Oggetto: Esenzione IVA per i servizi legati alla gestione dei fondi comuni di investimento - Chiarimenti

ABSTRACT

L'Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in materia di esenzione IVA per attività di consulenza svolta da un soggetto terzo nei confronti di gestori di fondi comuni d'investimento (nel caso di specie una SGR) con le risposte n. 363 e n. 364 del 4 luglio 2022.

Sommario

1. Premessa.....	2
2. L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 363 e 364 del 4 luglio 2022.....	3
3. Il caso particolare del software.....	5

1. Premessa

Con le risposte n. 363 e n. 364 dello scorso 4 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate analizza il caso presentato da un contribuente operante nel settore finanziario che presta attività di servizi prevalentemente agli intermediari finanziari, in particolare SGR e SICAF gestori di fondi, con l’obiettivo di efficientarne l’organizzazione ed i processi aziendali.

I servizi prestati in outsourcing sono le funzioni operative essenziali, quali quelle aziendali di controllo, che sono svolte per delega o sub-delega.

Nelle citate risposte rese dall’Agenzia delle Entrate sono in particolare analizzate le seguenti tipologie di attività:

- Compliance e AML con responsabilità (Convenzione per l’esternalizzazione dell’incarico di responsabile della funzione di compliance e antiriciclaggio);
- AML senza responsabilità (Contratto di consulenza per il supporto operativo allo svolgimento delle attività della funzione di antiriciclaggio);
- Revisione interna con responsabilità (Convenzione per l’esternalizzazione dell’incarico di responsabile della funzione di revisione interna);
- Funzione Unica Controllo, ovvero risk management, compliance e revisione interna (Convenzione per l’esternalizzazione della funzione unica di controllo);
- Progetto speciale di redazione procedure (Assistenza per la predisposizione del Manuale delle Procedure).

Ciò posto, richiamando l’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in seguito “Decreto IVA”), che individua come operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto:

- la gestione di fondi comuni d’investimento (numero 1);
- le prestazioni di mandato riferibili alle medesime operazioni (numero 9).

l’Agenzia delle Entrate ha verificato se:

1. le prestazioni consulenziali di gestione rese direttamente ai propri clienti siano da considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Decreto IVA;
2. le prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub-delega per conto di società terze specializzate, siano da considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1) e/o n. 9), del Decreto IVA;

3. le consulenze rese da società specializzate nella fornitura di specifici servizi di risk management, le consulenze rese da professionisti lavoratori autonomi impiegati a tempo pieno nell'erogazione dei predetti servizi, nel presupposto che si tratti comunque di consulenze funzionali alla gestione dei fondi comuni d'investimento siano da considerarsi esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1) e/o n. 9), del Decreto IVA.

2. L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 363 e 364 del 4 luglio 2022

In via preliminare è utile richiamare la risposta n. 206 del 2022, resa dall'Agenzia delle Entrate e richiamata nelle risposte dello scorso luglio, nella quale erano state rese precisazioni sulla ricorrenza delle condizioni rilevanti affinché il servizio di consulenza reso da un Advisor possa essere considerato esente da IVA ovvero:

- ✓ la riconducibilità, sotto il profilo oggettivo, dei servizi di consulenza resi dal soggetto terzo tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA;
- ✓ la riferibilità dei predetti servizi a fondi comuni di investimento riconducibili, sotto il profilo soggettivo, tra gli OICVM destinatari della predetta previsione esentativa.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la citata risposta chiarisce che i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare nell'esenzione in commento quando formano “*un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d'investimento*” (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, relativa alla causa C-169/04; sentenza del 19 luglio 2012 relativa alla causa C-44/11, sentenza del 13 marzo 2014, relativa alla causa C-464/12; sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20)¹.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate conferma che le tipologie di servizi consulenziali resi da un Advisor, quali il servizio di compliance, controllo interno, antiriciclaggio, consulenza normativa e organizzativa, risk management, manuale procedure aziendali AIFMD compliant, privacy, possano essere ricondotti sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di

¹ Tali principi sono ripresi nella Linea guida risultante dalla 109a riunione del Comitato IVA del 1° dicembre 2017. Documento B - taxud.c.1(2018)3869725 - 949, oltre che chiariti dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 marzo 2013, relativa alla causa C-275/11, richiamata nella recente sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20.

gestione dei fondi comuni d'investimento - esenti da IVA - quando tra queste prestazioni e l'attività propria della SGR esiste un nesso intrinseco, “*di modo che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d'investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23)*”.

Relativamente al profilo soggettivo, vale a dire la riferibilità dei servizi di gestione ai fondi comuni di investimento, tornano applicabili i chiarimenti già forniti con la risposta n. 628 del 2020, secondo cui sono esenti da IVA ai sensi all'articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA solo i servizi di gestione dei fondi comuni d'investimento effettivamente equiparabili agli OICVM, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella predetta risposta n. 628 del 2020 (cfr. anche risposta n. 631 del 2021).

Fatte queste premesse, si analizzano le conclusioni a cui giunge l’Agenzia in merito ai quesiti esposti (cfr. numerazione esposta per comodità di lettura del precedente paragrafo).

Prestazioni caso sub 1

I servizi di consulenza resi in qualità di Advisor direttamente “in outsourcing” (e con assunzione diretta della responsabilità) ai propri clienti rientrano nell'esenzione IVA se forniti per la gestione di “fondi comuni di investimento”, nell’accezione declinata nella succitata risposta n. 628 del 2021.

Prestazioni caso sub 2

Innanzitutto, per quanto riguarda invece i servizi resi in “co-sourcing”, ovvero come supporto operativo al responsabile delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi si concretizzano in mere prestazioni materiali o tecniche cui conseguirebbe il relativo assoggettamento a IVA (cfr. risoluzione n. 114 del 2011).

Sul punto, viene in soccorso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75/E del 20 aprile 2007, in cui viene precisato² che la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni

² In conformità alla Corte di giustizia (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/97 e 13 dicembre 2001, causa C-235/00).

tecniche imponibili è legata al grado di responsabilità che la società terza assume in relazione alla fornitura di detti servizi.

Occorre dunque verificare se la predetta responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni per le quali è prevista l'esenzione.

Adottando il livello di responsabilità dell'Advisor come elemento dal quale desumere la natura dei servizi, se nei servizi resi in "co-sourcing", la responsabilità per lo svolgimento delle attività rimane in capo alla SGR, limitandosi l'Advisor ad un mero supporto operativo, la prestazione dell'Advisor è soggetta ad IVA, in quanto è assente uno dei profili necessari ("grado di responsabilità") ai fini dell'esenzione IVA in commento.

Sulla base di quanto precede, anche con riferimento alle prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub-delega, rileva il profilo attinente alla responsabilità (dell'Istante) per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi.

Prestazioni caso sub 3

Le conclusioni precedenti valgono anche con riferimento alle prestazioni consulenziali di gestione, nel senso di coinvolgimento di soggetti terzi in qualità di sub-fornitori o co-fornitori dei servizi di consulenza (lavoratori autonomi con propria partita IVA ovvero, per le attività di risk management, società specializzata del settore); anche in tal caso, rileva il profilo attinente alla responsabilità.

Sebbene per la giurisprudenza comunitaria e la prassi dell'Agenzia delle entrate, al ricorrere delle condizioni, i servizi di gestione relativi a fondi comuni d'investimento possono essere prestati da un soggetto terzo rispetto al gestore (*i.e.* SGR) e possa astrattamente configurarsi un "sub-Advisor" o "sub-delegato" della società (Advisor) avente un rapporto diretto con il cliente, l'Amministrazione precisa che *"se la responsabilità dell'"out-sourcer" (l'Istante) per le attività sub-delegate, sulla base dei contratti stipulati, dovesse rimanere ferma, le fatture passive ricevute da liberi professionisti e società terze non potrebbero essere emesse in regime di esenzione IVA"*.

3. Il caso particolare del software

Si segnala, infine, l'ulteriore aspetto esaminato nella risposta ad interpello n. 364/2022, afferente la concessione in licenza dell'uso di un software deputato alla gestione di fondi

comuni d'investimento. Nel caso di specie, viene riconosciuto il regime di esenzione, nella misura in cui il software viene fornito esclusivamente per la gestione dei fondi e alla condizione che esso presenti un nesso intrinseco per la gestione. Sul punto, sono richiamate le statuizioni della Corte di Giustizia (sentenza 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20), riferite all'esenzione di cui all'art. 135 par. 1 lett. g) della direttiva 2006/112/Ce.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 7 settembre 2022

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Angelo Piccardi – Dottore Commercialista